

Roma, 13 dicembre 2019

Circolare n. 219/2019

Oggetto: Lavoro – Sciopero nazionale autisti proclamato dalla Federazione Autisti Operai per domenica 22 a martedì 24 dicembre.

Il sindacato di base *Federazione Autisti Operai* ha proclamato, a partire dalle ore 00,00 di domenica 22 fino alle ore 24,00 di martedì 24 dicembre, uno sciopero nazionale degli autisti di mezzi pesanti *inquadrati nelle categorie 3, 3Super, 3SJ, A3-B3-C3-D2-E2-F2 e correlate* del CCNL logistica, trasporto e spedizione.

Fabio Marrocco

Allegato uno
M/t

© CONFETRA - La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.



Spett.li **Associazioni datoriali firmatarie Ccnl Trasporto merci spedizioni e logistica - Aziende destinatarie della presente - Commissione Garanzia Scioperi -Roma - Istituzioni interessate - SLAI PROL COBAS - Mira (VE) - S.L.A.I. Cobas - Pomigliano d'Arco (NA)**

Oggetto: *autisti mezzi pesanti su strada – settore privato – proclamazione di sciopero a carattere nazionale (regione Molise esclusa) per domenica 22 dicembre 2019, lunedì 23 dicembre 2019, martedì 24 dicembre 2019*

Mira, 11-12-2019

Signori,

abbiamo diffusione ed attiva presenza sindacale rappresentativa di oltre duemila autisti di mezzi pesanti, inquadrati al 3° e 3° super (A3-B3-C3) CCNL trasporto merci spedizioni e logistica, attualmente in aziende aventi sede in tutto il territorio nazionale continentale (Molise escluso); aderiamo a SLAI PROL COBAS che in data 24 febbraio e 01 maggio 2018 ha ratificato con l'esecutivo nazionale di S.L.A.I. cobas il Patto federativo nazionale tra le due organizzazioni. Siamo firmatari adesivi, del CCNL trasporto merci spedizioni e logistica, firmato il 01-08-2013, e questo, sin dal 12-02-2010, attraverso comunicazioni con ricevuta di consegna ribadite il 15-05-2011, il 7 e 8-08-2013, il 26-03-2014, e il 25-01-2016, con espressa richiesta di essere convocati alle trattative. Con un inqualificabile se non in sede penale, colpo di mano, in data 03-12-2017 le organizzazioni-confederali" del settore firmatarie hanno accettato di sottoscrivere e poi successivamente sciogliere la riserva, modifiche peggiorative per quanto attiene ad orario di lavoro e pagamento ore straordinarie, e modifiche addirittura lesive dei diritti democratici dei lavoratori, modificando le diciture riferite alle "organizzazioni comparativamente maggiormente rappresentative" con "organizzazioni stipulanti". **Contro questa stipula del 03-12-2017, si è sviluppato un movimento di critica con impugnazioni inviate alle aziende da parte di moltissimi singoli lavoratori, scioperi (gennaio 2018), atti di denuncia in sede penale come la nostra denuncia del 29-12-2017 di truffa aggravate, e del 29-11-2019 riferita al CCNL ed al contratto aziendale**

di 2° livello in Autamarocchi spa (come CCNL 03-12-2018 la firma delle organizzazioni confederali è avvenuta dopo consultazioni dichiarate con 34.000 lavoratori su oltre 700.000 che subiscono l'applicazione di tale contratto) **ai danni dei lavoratori da parte delle organizzazioni confederali ed ove si denuncia l'esistenza di una vera e propria LOBBY del trasporto merci in cui a farci le spese e a lasciarci le penne è l'ultima "ruota del carro", NOI LAVORATORI.** Da ultimo, essendo i firmatari del 3 dicembre 2017 addivenuti all'avvio dei lavori di discussione del nuovo CCNL, ed avendo la presente OS richiesto con comunicazioni pec, email, fax ed AR postali, la convocazione a tali lavori, senza aver ottenuto alcun riscontro, mentre ciò è avvenuto e continua ad a venire nonostante lo stillicidio quotidiano di gravi incidenti che per lo più rimandano a responsabilità dei datori di lavoro i quali continuano a far circolare mezzi oramai vetusti ed a rischio, mezzi e semirimorchi non in regola, e ad obbligare gli autisti a ritmi lavorativi e condizioni di lavoro (spesso mezzi senza aria condizionata, e ove i lavoratori, spesso stranieri ed a volte senza nemmeno residenza, dormono regolarmente) da ciurma di schiavi.

ORA a causa:

- della mancata applicazione dell'art.39 Costituzione che ha determinato una LOBBY di interessi congiunta tra associazioni datoriali e sindacali dette "dei lavoratori" e quindi di un diffuso ed intollerabile malcostume ed immorale congiunzione di interessi in danno dei lavoratori da parte di molte organizzazioni sindacali nonché della continua violazione dei diritti sindacali e delle ritorsioni ai danni dei lavoratori nostri iscritti ed in generale di chi intende non superare i limiti (già di per sé ampi) ai tempi di lavoro, , ed anzi di fronte all'anticostituzionale tentativo di liquidare la democrazia sindacale come da "protocollo" del 18-09-2019, *del mancato accoglimento delle ns richieste di cancellazione di talune norme vessatorie ed anticostituzionali applicate al CCNL del 03-12-2017 (sabato fino alle ore 24, ed altre) e ai CCNL precedenti (deroghe e forfettizzazioni, art.11 bis e 11 c.8/b e c.9) di estensione dell'orario di lavoro senza alcun rispetto della media massima settimanale persino prevista dal R.E.561/2006, attraverso accordi aziendali tenitori, provinciali, di bacino, ed accordi del settore artigiani, peggiorativi del trattamento economico garantito a CCNL, attraverso un utilizzo generalizzato, aberrante ed anticostituzionale del D.Lgs.234/2007; * dell'applicazione "erga omnes" di accordi di carattere privatistico e/o lobbistico, senza la necessaria adesione dei lavoratori.

RIVENDICHIAMO le seguenti modifiche del CCNL in oggetto e della normativa: * la abolizione dell'art.11 bis, ter, quater, quinquies (prevista sulla base di allucinanti norme vetuste del 1923 definite del tutto al contrario della realtà, della "discontinuità") e qualificazione precisa del diritto di partecipazione alle trattative sindacali ed ai diritti sindacali limitati dall'art.19 SL per quelle OS che abbiano nominato RSA avendo almeno 5 lavoratori iscritti, **IN SUBORDINE COMUNQUE IL LIMITE CONTRATTUALE MASSIMO DI 53 ORE SETTIMANALI E NON DI 58/61 ORE SETTIMANALI DI LAVORO**• la abolizione dell'art.11 comma 8/B e comma 9, l'annullamento della **SECONDA PARTE ART.3.C.1.L.2** ("...qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate tra le parti sociali;") DEL D.LGS. 234/2007 e di ogni norma ed accordo ad essa riferita) * allo scopo di impedire per sempre che continui lo spettacolo infernale ed intollerabile delle aree di servizio - carnaio umano, la definizione legislativa del divieto su tutto il

territorio nazionale di pernottamento sui mezzi pesanti nelle aree autostradali e nella rete stradale nelle notti di sabato e di domenica, **CON LA DEFINIZIONE LEGISLATIVA DI STRUTTURE DE-GNE DI PERNOTTAMENTO** * nonché a sostegno delle ns. proposte di modifica del CCNL

Rivendicando interventi legislativi del Parlamento e del Governo atti a stabilire:

- Il divieto di circolazione a mezzi pesanti con oltre 1,3 milioni di km;
- l'obbligo di scheda tachigrafica senza altra ulteriore deroga all'uso dei "dischi cronotachigrafi" sui mezzi pesanti ed anche sui mezzi di trasporto merci di peso inferiore alle 7,5 T, anche di non nuova immatricolazione, sin dal 01-01-2020 e non dal 2030 come disposto dal Ministro Toninelli;

- il divieto di sorpasso in terza corsia autostradale per tutti i mezzi di trasporto merci esteso anche ai mezzi di trasporto merci di peso inferiore alle 7,5;
- il ritiro della patente per 3 mesi senza deroga alcuna per i conducenti di mezzi di trasporto merci per chi supera i 90 km/h in autostrada e di oltre 10 km/h i limiti di velocità sulle altre strade e/o per chi impedisca il rientro in corsia ad un mezzo in sorpasso,
- la riduzione della condizionale da 4 anni a 2 anni per ogni tipo di reato e la detenzione in carcere per 6 mesi per quegli autisti che operino lavoro con 2 tessere e/o con doppio e triplo disco e/o con calamita ed altri mezzi di alterazione dei dati cronotachigrafici e per 3 anni per quei titolari e/o dirigenti e/o dispatchers-disponenti di Aziende che impongano, obblighino o ricattino con qualsiasi modalità i lavoratori conducenti dipendenti, allo scopo di pretendere da loro il superamento dei limiti di velocità, il lavoro con 2 tessere e/o con doppio e triplo disco e/o con calamita ed altri mezzi di alterazione dei dati cronotachigrafici,

Sulla base di quanto sopra detto, e facendo integrale riferimento alle precedenti proclamazioni comunicate alle controparti, il coordinatore nazionale, come confermato dal comitato di controllo congiunto SlaiProCobas Federazione Autisti Operai del 07-12-2019 e dalla consultazione delle strutture sindacali aderenti e del coordinamento nazionale della Federazione Autisti Operai svolte in data 08 e 09-12-2019,

per tutto quanto sopra detto, sono a proclamare sciopero a carattere nazionale (con esclusione, causa altra agitazione proclamata “generale” regionale del Molise per il 16-12-2019) che riguarderà il personale viaggiante su mezzi pesanti (RE 561/2006) in particolare inquadrato nelle categorie 3, 3S, 3SJ, A3-B3-C3-D2-E2-F2 e correlate delle Aziende che applicano il CCNL Trasporto merci spedizioni e logistica, nonché del personale viaggiante su mezzi pesanti (RE 561/2006) delle Aziende destinatarie della presente e dei lavoratori delle altre Aziende che ritenessero di aderirvi; lo sciopero si svolgerà dalle ore 00,00 della Domenica 22 dicembre 2019 fino alle ore 24,00 del Martedì 24 dicembre 2019.

Si invitano le Associazioni firmatarie destinatarie della presente e le Aziende destinatarie della presente a non contrastare in alcun modo la partecipazione dei lavoratori allo sciopero in particolare non ostacolando in alcuna maniera il rientro in azienda dei lavoratori entro le ore 24,00 di sabato 21 dicembre 2019 per l'adesione allo sciopero.

Distinti saluti
Dorigo Paolo

Rappresentante legale – coordinatore nazionale
Federazione Autisti Operai